

**REGOLAMENTO N. 30 DEL 12 MAGGIO 2009 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITÀ
DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI.**

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 12 maggio 2009

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.

Sul documento sono pervenute osservazioni e richieste di chiarimenti da parte di n. 3 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici\);](#)
- [CNA \(Consiglio Nazionale degli Attuari\);](#)
- [DLA Piper Studio Legale Tributario Associato.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti di seguito, riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 30 del 12 maggio 2009, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

OSSERVAZIONI A CARATTERE GENERALE

L'ANIA rileva che la normativa comunitaria in materia di parità di trattamento e quella nazionale di recepimento si occupano soltanto delle condizioni in presenza delle quali sono ammissibili differenziazioni tariffarie in relazione al sesso dell'assicurato, in deroga al divieto di discriminazione, e che pertanto, una volta che l'impresa assicurativa abbia rispettato la predetta normativa, sotto il controllo dell'Autorità, non sia giustificato richiedere ulteriori adempimenti a livello di informativa nei confronti della clientela. che comporterebbero peraltro costi aggiuntivi per le imprese con potenziali ricadute a carico della clientela stessa.

Osservazione accolta. Si rinvia alla risposta fornita con riferimento all'art. 9.

Il CNA dichiara di non condividere il giudizio espresso dall'Autorità nella parte finale della "Relazione di presentazione per la pubblica consultazione", in forza del quale risulterebbe che le attività professionali rese dall'attuario incaricato, in applicazione del Regolamento, dovrebbero considerarsi di fatto gratuite, in contrasto con il principio secondo il quale ogni attività professionale prestata a favore delle imprese o di terzi deve essere adeguatamente remunerata. Precisa inoltre che la responsabilità in merito alla determinazione delle basi tecniche sottostanti le tariffe, inclusa la conformità alle previsioni regolamentari, è a carico dell'impresa e che all'attuario incaricato spetta quindi il controllo sull'osservanza della normativa e dell'appropriatezza delle analisi già svolte dall'impresa e delle relative risultanze.

Le analisi svolte ai fini della predisposizione del Regolamento e riportate nella relazione di accompagnamento ovviamente non si riferiscono, né potrebbero riferirsi, alle condizioni di remunerazione delle attività professionali, ma illustrano gli effetti generali delle scelte regolatorie sul mercato nel suo complesso.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Lo Studio Legale DLA Piper suggerisce di modificare l'articolo 3, estendendo l'ambito di applicazione del Regolamento alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro della UE, abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, considerato che le previsioni dell'articolo 9 in tema di informativa da rendere nel contratto di assicurazione e sui siti internet delle compagnie sembrano riferibili anche a tali imprese. In particolare osserva che l'art. 9, comma 1, contenente una prescrizione relativa alla disciplina del contratto di assicurazione si impone ogni volta che il contratto è soggetto alla legge italiana, a prescindere dalla circostanza che l'impresa contraente sia vigilata in Italia od in un altro Stato membro e che l'art. 9, comma 2, relativo alla pubblicità sui siti *internet* delle imprese, appare riferibile anche alle imprese comunitarie tenuto conto che la circolare ISVAP n. 393/2000 si applica anche a tali soggetti.

Proposta non accolta. Il Regolamento si applica alle sole imprese aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie ivi istituite da imprese con sede legale in uno Stato terzo, in quanto le imprese comunitarie sono assoggettate alle rispettive leggi nazionali di recepimento della direttiva 2004/113/CE, nei termini in cui tali leggi abbiano dato attuazione alla prevista facoltà di differenziazione dei premi e delle prestazioni in base al fattore sesso.

Art. 5 (Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche)

Comma 2

L'ANIA, al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disciplina specifica vigente e negli adempimenti da porre in essere nella verifica dei dati utilizzati e nelle procedure adottate, propone di sostituire la formulazione dell'articolo nel modo seguente: "Fermi restando i controlli svolti dall'Isvap, nell'ambito dei rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti la verifica della pertinenza e accuratezza dei dati viene effettuata nell'ambito dell'attività svolta dall'attuario ai sensi degli artt. 31 e 34 del D.L.vo 209/2005".

L'osservazione non richiede modifiche del testo. La definizione di attuario incaricato recata dall'articolo 2, lett. b), consente di desumere chiaramente il riferimento alle fonti normative sulle cui basi l'attuario svolge la propria attività (specificamente, gli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 209/2005). Peraltro, nella Relazione al documento in consultazione si precisa che le verifiche attribuite all'attuario incaricato rientrano nell'ambito dei compiti già assegnati dalla normativa vigente.

Art. 7 (Adempimenti per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti)

L'ANIA chiede di chiarire se i "rami danni" diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti e da quelli infortuni e malattia siano compresi nell'ambito applicativo del Regolamento, considerando che in sede di Relazione si è precisato che l'impatto del Regolamento è limitato ai soli rami vita, RC auto, infortuni e malattia.

Il Regolamento ha carattere generale ed è pertanto riferibile a tutti i rami assicurativi. Con la precisazione contenuta nella Relazione si intendeva esprimere una valutazione sull'impatto del Regolamento con riguardo all'attuale assetto del mercato assicurativo.

L'ANIA chiede di confermare che il Regolamento non si applica alle "polizze convenzione" già commercializzate al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, che prevedono adesioni successive a tale data, salvo nell'ipotesi in cui non intervenga una modifica tariffaria che richieda una valutazione attuariale.

Il Regolamento deve intendersi applicabile anche alle polizze in convenzione come espressamente previsto dall'articolo 2, lett. j), che nel fornire la definizione di servizi assicurativi vi include le "polizze collettive". Più in particolare esso si estende anche alle adesioni individuali (successive all'entrata in vigore del Regolamento) a polizze collettive stipulate antecedentemente che prevedano, in relazione al singolo rapporto di adesione, differenziazioni basate sul sesso.

L'ANIA osserva che sarebbe opportuno che l'Autorità predisponesse per i rami diversi dai rami vita ed r.c. auto uno schema di nota tecnica che possa essere utilizzato come guida/traccia dall'attuario incaricato.

Proposta non accolta. L'art. 7 del Regolamento indica gli elementi essenziali per la redazione della nota metodologica per i rami danni diversi dalla r.c. auto. Si è ritenuto opportuno, al fine di agevolare le imprese nella redazione della predetta nota, di lasciare alle stesse un margine di discrezionalità, anche alla luce dell'esperienza maturata per le note tecniche dei rami vita e r.c. auto.

L'ANIA chiede di confermare se la nota tecnica possa essere sottoscritta da un attuario dipendente dell'impresa e non necessariamente da un attuario esterno.

Per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti, come chiarito anche nell'art. 2, lett. a, del Regolamento, assume rilievo l'iscrizione nell'albo degli attuari del soggetto incaricato della redazione della nota metodologica, indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo intercorrente con l'impresa.

Art. 8 (Comunicazioni all'ISVAP)

L'ANIA chiede di confermare se la comunicazione all'ISVAP concernente il riepilogo delle informazioni sulle tariffe dei rami vita e dei rami danni debba riportare soltanto le polizze stipulate dalla compagnia nel corso dell'ultimo anno e a partire dall'entrata in vigore del Regolamento.

L'invio dei dati è da intendersi riferito alle sole tariffe differenziate in base alla variabile sesso commercializzate nell'ultimo esercizio nonché a quelle per cui è cessata la distribuzione nel medesimo periodo. Si fa presente, peraltro, che, in considerazione dell'entrata in vigore del

divieto di discriminazione introdotta già dal decreto legislativo 196 del 2007, in base al nuovo testo dell'articolo 15 solo per il 2008 l'allegato 2 dovrà contenere i dati relativi ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, per i quali siano stati raccolti premi nel corso del 2008 avvalendosi della deroga di cui all'articolo 55 quater, comma 2 del decreto legislativo 198 del 2006.

Art. 9 (Informativa nel contratto e sui siti internet)

L'ANIA, nel richiamare le osservazioni generali, chiede di eliminare l'articolo 9, rilevando che l'inserimento dell'informativa circa il tipo di tariffa applicata in relazione al sesso direttamente nei contratti, piuttosto che nella nota informativa, non sarebbe idoneo al conseguimento degli obiettivi della previsione. Ciò anche tenuto conto delle ricadute gestionali in relazione alla necessità di intervenire su una molteplicità di prodotti contrattuali, spesso definiti a struttura modulare e sulle procedure di emissione delle polizze nonché sulle sottostanti procedure informatiche, con effetti in termini di costi e tempi di realizzazione. Con riferimento alla modularità l'ANIA osserva infatti che spesso la differenziazione per sesso non riguarda la tariffa principale ma è limitata ad una o più garanzie accessorie/complementari. In alternativa alla richiesta di eliminare l'art. 9 l'ANIA chiede di non inserire l'informativa richiesta nei contratti.

Lo Studio legale DLA Piper suggerisce di inserire la suddetta informativa, oltre che nel contratto, anche nella nota informativa, in quanto documento da consegnarsi al contraente prima ancora della sottoscrizione della proposta assicurativa (o del contratto qualora non sia prevista), al fine di consentire un più adeguato soddisfacimento delle esigenze di tutela del contraente nel rispetto del principio di proporzionalità.

La proposta di soppressione dell'art. 9, comma 1, è accolta, ritenendosi appropriato ai fini di un'adeguata informativa al pubblico l'utilizzo dei siti internet.

Art. 11 (Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)

L'ANIA chiede di confermare se il riferimento alla pubblicazione dei "dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante" sia da interpretare, anche alla luce di quanto riportato nell'allegato 2, nel senso che alle imprese è richiesto di comunicare all'ISVAP la fonte dalla quale sono desunti i dati. Ciò anche al fine di evitare la divulgazione di ulteriori dati aziendali riservati che potrebbero comportare una violazione della normativa sulla concorrenza.

L'allegato 2 è stato integrato, prevedendosi una ulteriore informativa circa il tipo di statistica utilizzata, modificando i contenuti della colonna *k* e introducendo una colonna *l*, relative rispettivamente all'illustrazione della fonte e della natura dei dati, e alla descrizione della base tecnica utilizzata. Le informazioni richieste sono finalizzate a consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza assegnati all'ISVAP dal legislatore, non determinano alcun pregiudizio alla competizione tra imprese, non comportando una divulgazione dei dati raccolti.

Art. 15 (Entrata in vigore)

L'ANIA, in considerazione del notevole impatto gestionale che coinvolge soprattutto i sistemi informativi, rileva l'opportunità di prevedere una tempistica di entrata in vigore del Regolamento adeguata (ad es. 180 giorni dopo la sua pubblicazione).

Proposta non accolta. Tuttavia, al fine di consentire una tempistica adeguata per effettuare gli adempimenti previsti dal Regolamento, è stata prevista nella fase transitoria la scadenza del 30 settembre 2009 quale termine per le analisi tecniche e per la trasmissione dei dati all'ISVAP.

Comma 2

Al fine di rendere il comma maggiormente aderente all'art. 55 *quater*, comma 1, del Codice delle pari opportunità, che limita il proprio ambito di applicabilità ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, lo Studio legale DLA Piper chiede di modificare la previsione regolamentare nella parte in cui dispone l'applicazione del Regolamento anche ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso, per i quali intervengano variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso. Propone pertanto di precisare che le disposizioni del Regolamento si applicano: *“ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso nonché in caso di rinnovo di contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento per i quali siano intervenute variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso e l'impresa si sia riservata la facoltà di variare le condizioni di premio o delle prestazioni individuali”*.

Proposta non accolta: si conferma la formulazione dell'art. 15 già adottata e appositamente integrata dalle disposizioni transitorie in fase di prima applicazione.

OSSERVAZIONI SUGLI ALLEGATI

Allegato 2

L'ANIA chiede di precisare quali colonne dell'allegato 2 occorra compilare e quali dati inserire nel caso in cui si debbano riportare informazioni relative ad un contratto, che per la prestazione principale sia *unisex* e che per le opzioni di rendita a scadenza preveda una differenziazione secondo la variabile sesso.

Si precisa che le opzioni di rendita a scadenza, qualora abbinate o connesse ad altre tariffe principali, costituiscono comunque tariffe autonome, per le quali vige il medesimo obbligo di informativa di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto 7 settembre 2005, n. 209 (comunicazione all'Autorità degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi). Al riguardo, si osserva inoltre che, in base alle disposizioni della circolare ISVAP n.416/00, nella “TABELLA CATEGORIE”, vengono riportati i codici dal n. 700 al n. 708 che identificano le varie tipologie riferite alle tariffe di opzione da utilizzare nell'invio informatico delle relative comunicazioni sistematiche. Pertanto, nel rinviare a quanto specificato nelle Istruzioni per la compilazione dell'Allegato 2 al Regolamento, l'invio dei flussi informatici di ciascuna tariffa differenziata dovrà essere effettuato in corrispondenza di ogni base tecnica e per ogni prestazione contrattuale cui sia applicata una differenziazione secondo la variabile sesso. Nel caso di specie, dovranno essere trasmessi tutti i dati inerenti la tariffa di opzione di rendita a scadenza sulla quale opera la predetta differenziazione. A fini di maggior chiarezza, sono state comunque integrate le istruzioni di compilazione dell'Allegato 2.

L'ANIA, con riferimento alla compilazione della colonna (k) che riporta in relazione alle tariffe danni la fonte e la natura dei dati, suggerisce di prevedere un'ulteriore casistica che includa “i dati ricompresi all'interno del gruppo di appartenenza”.

Proposta accolta. La legenda riferita alla colonna (k) dell'Allegato 2 è riformulata aggiungendo dopo le parole "3" *"se la base tecnica è desunta da rilevazioni di esperienza aziendale o dal gruppo di appartenenza"*.

L'ANIA, riguardo alla compilazione della colonna (g) in cui deve essere indicata la denominazione commerciale del prodotto, chiede conferma del fatto che siano escluse le offerte commerciali basate sull'aggregazione sotto forma di "packaging" di garanzie del prodotto originario.

Si precisa che, potendo il profilo relativo alla discriminazione per sesso riguardare garanzie che non rappresentano un prodotto autonomamente commercializzato ma una garanzia offerta all'interno di un pacchetto più ampio, la colonna (g) deve riportare, laddove disponibile, l'indicazione della denominazione commerciale della tariffa o di una sua componente, quest'ultima da intendersi anche come garanzia accessoria/complementare prestata dalla compagnia in base alle condizioni contrattuali e interessata dalla differenziazione rispetto al fattore sesso. Al fine di agevolare la compilazione delle informazioni trasmesse e la relativa comprensione, l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre una colonna aggiuntiva (ora colonna p) nell'Allegato 2 al Regolamento, per specificare se il generico record di dati trasmesso si riferisce ad un rischio principale o ad un rischio assunto dalla compagnia in via complementare oppure se trattasi di rischio accessorio. La colonna in argomento viene denominata con l'etichetta "Tipologia della garanzia" e le relative istruzioni sono riportate a margine della tabella di cui all'Allegato 2. Si fa inoltre presente che, se l'impresa lo ritiene necessario, potrà fornire indicazioni sintetiche nel campo identificato dalla colonna (h) dell'Allegato 2 al Regolamento al fine di agevolare la lettura dei dati trasmessi.

L'ANIA, con riferimento alla compilazione della colonna m (ora colonna n), propone di procedere, per la responsabilità civile veicoli a motore e natanti, all'indicazione dei premi lordi contabilizzati relativi esclusivamente al ramo considerato, al fine di evitare problemi legati alla difficoltà di fornire ulteriori dettagli per prodotto o per tipologia di rischio (Settore tariffario, Libri matricola, ecc.).

Proposta parzialmente accolta. La struttura dell'Allegato 2 è stata elaborata anche al fine di evidenziare per ogni tariffa, in corrispondenza di ogni base tecnica e di ogni prestazione prevista contrattualmente, la relativa quota parte dei premi lordi contabilizzati per cui viene applicata una differenziazione secondo la variabile sesso. Tale esigenza deriva dalla necessità di operare confronti con i relativi dati di bilancio e fornire un'adeguata reportistica nelle comunicazioni periodiche all'UNAR. In ogni caso, considerata l'importanza del ramo r.c. auto rispetto agli altri rami ed al fine di ridurre l'aggravio per le imprese, è stato previsto l'invio di informazioni dettagliate almeno per i settori tariffari.